



FEDERAZIONE INDIPENDENTE
DI ASSOCIAZIONI E SINDACATI DEI
DIRIGENTI ELEVATE PROFESSIONALITA',
PROFESSIONISTI E PENSIONATI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E DELLE IMPRESE

www.dirstat.it - dirstat@dirstat.it - dirstat@legalmail.it
sede legale: Via Ezio, 24 - 00192 Roma

Il Segretario Generale

Prot. n. 102/2024

Roma, 19 settembre 2024

Al Direttore del personale di
ADM
Dr. Simone D'ECCLESIIIS
dir.personale@pec.adm.gov.it

Al Direttore di OTD
Ing. Stefano SARACCHI
dir.organizzazione-digitaltransformation@pec.adm.gov.it

OGGETTO: Richiesta riconoscimento dell'indennità di confine - Aeroporto d'Abruzzo.

L'Aeroporto di Pescara, identificato con il nome commerciale di Aeroporto internazionale d'Abruzzo "Pasquale Liberi", è situato nel territorio del comune di Pescara ed è ubicato lungo la strada statale Via Tiburtina Valeria n. 5 che è vicinissima a importanti arterie viarie (A25, A14, SS714 Tangenziale di Pescara) e ferroviarie (ferrovia Roma-Pescara e ferrovia Adriatica).

Essendo l'unico aeroporto della regione, riveste un ruolo fondamentale per trasporti e collegamenti aerei dell'Abruzzo e delle regioni vicine. Il suo bacino d'utenza, infatti, si estende anche al Molise, alle Marche e all'area garganica ed è meta di voli comunitari ed extracomunitari con Stansted (Regno Unito), Tirana (Albania), Sharm El Sheikh, USA, Montenegro ed altri.

L'aerostazione passeggeri, costruita nel 1996, venne ampliata nel 2011 e nuovamente ristrutturata nel 2018. Nel 2023 sono transitati dall'aeroporto 872.701 passeggeri.

All'interno dell'aeroporto è stata istituita, con determinazione Direttoriale n. 601/UD del 09/05/2007, a far data dal 24/05/2007, la Sezione doganale, che vi opera stabilmente, denominata ora Sezione Operativa Territoriale di Pescara – Aeroporto d'Abruzzo dell'Ufficio delle Dogane di Pescara che ha assunto le competenze della soppressa Sezione doganale di Pescara- Aeroporto d'Abruzzo.

La suddetta Sezione, in particolare, assicura, ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. 8 novembre 1990 n. 374, il passaggio della frontiera per tutti i giorni, compreso i festivi e per l'intero arco delle 24 ore, con l'esecuzione dei controlli e formalità alle persone e ai mezzi di trasporto che circolano

vuoti o che trasportano merci in regime doganale di transito, provvedendo, altresì, all'arrivo e alla partenza degli aeromobili, agli accertamenti di competenza riguardanti l'aereo, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate.

Risultano, pertanto, soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 16 del CCNI del 29/07/2008 che stabilisce che *“Gli Uffici delle Dogane che danno titolo alla corresponsione dell'indennità di confine di cui all'art. 6, della legge n. 852 del 21/12/78, sono quelli ubicati nei seguenti luoghi:*

a) Aeroporti; sono da considerare gli aeroporti comunitari internazionali in cui insiste una struttura doganale permanente operativa;

b) Porti; sono da considerare i porti definiti di seconda categoria, prima classe, dalla legge 28.01.1994, n. 84 e successive modificazioni, di rilevanza economica internazionale, nonché i porti situati in isole poste ad almeno 10 miglia marine dalla costa (art. 12, comma 3 del TULD approvato con DPR 23.01.1973, n. 43);

c) Uffici doganali posti sul confine terrestre nazionale. 2. L'elenco degli Uffici di cui al comma 1 sarà emanato ai sensi della normativa vigente, sentite le OO.SS. nazionali firmatarie del CCNL, entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNI.

A regime le Direzioni Regionali e le OO.SS. regionali dovranno provvedere a proporre eventuali modifiche entro il 31 dicembre di ogni anno”.

A favore del personale in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali, posti in località disagiate, è riconosciuta una speciale indennità giornaliera di confine (articolo 6 della Legge n. 852 del 1978) ed il beneficio relativo al computo degli anni di servizio ai fini del trattamento di quiescenza (articolo 2 della Legge n. 302 del 1984).

In particolare, l'art. 6 della già menzionata Legge n. 852/1978 sancisce che *“Agli impiegati in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in località disagiata compete una indennità di confine di L. 1.500 per ciascun giorno di effettivo servizio. Gli uffici che danno titolo alla corresponsione della suddetta indennità sono stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative”.*

Successivamente, l'art. 2 della Legge 13 luglio 1984, n. 302, recante: *“Disposizioni per il potenziamento dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette e per il funzionamento degli uffici doganali e dei connessi uffici periferici dell'Amministrazione sanitaria”* ha sancito che *“Il servizio prestato presso gli uffici doganali di confine e aeroportuali che danno titolo alla corresponsione della indennità di cui all'art. 6 della Legge 21 dicembre 1978, n. 852, è computato, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo. Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione”.*

Tanto premesso, si fa presente che a far data dal 01/11/2020, con nota prot. n. 40513/RU del 29/10/2020 dell'Ufficio delle Dogane di Pescara, il nostro iscritto Dott. Domenico Trentadue è stato assegnato alla Sezione Operativa Territoriale di Pescara – Aeroporto d'Abruzzo e assegnati i seguenti incarichi:

➤ **Art. 2**

“Con decorrenza 01/03/2021, è conferito il seguente incarico:

- *dott. Domenico Trentadue, Responsabile Sezione Distaccata di Pescara-Aeroporto d'Abruzzo.*

Fino al 28/02/2021, il dott. Domenico Trentadue è assegnato presso la Sezione Distaccata di Pescara-Aeroporto a supporto della attuale Responsabile, Dott.ssa Maria Gabriella Flacco. Il dott. Domenico Trentadue, oltre ai servizi d'istituto, curerà in particolare tutte le attività propedeutiche di natura organizzativa, tecnica e procedurale, d'intesa con l'attuale Responsabile della Sezione, e coordinandosi con il Responsabile Sezione servizi di supporto e il POER, in vista della imminente Brexit?.

Pertanto, tenuto conto che è in corso il riconoscimento della disagiata sede per la predetta Sezione Aeroportuale e della Sentenza n. 170 del 13/04/2016 con cui il Tribunale di Ancona-Sezione Lavoro, nell'accogliere il ricorso, ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennità di confine, la scrivente organizzazione sindacale chiede che il nostro iscritto Dr Trentadue possa accedere all'indennità di confine di cui all'art. 6 legge 852/1978 e dell'art. 16 CCNI dell'Agenzia delle Dogane del 29/07/2008 con decorrenza dalla data di assunzione in servizio presso l'Ufficio delle Dogane di Pescara – Sezione Operativa Territoriale Aeroporto d'Abruzzo, dove il suddetto ha lavorato e lavora stabilmente dal 1° novembre 2020. Si evidenzia che l'art. 16 del CCNI ha stabilito che gli Uffici che danno diritto a tale indennità sono quelli collocati presso aeroporti comunitari internazionali in cui insiste una struttura doganale permanente operativa.


Chiede, infine, che al riconoscimento dell'indennità pretesa segua anche l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 302/1984 con aumento dell'anzianità di servizio ai fini del trattamento di quiescenza.

Si allegano, ad ogni buon conto, i seguenti documenti: sentenza n. 170/2016 e nota prot. n. 40513/RU del 29/10/2020 dell'Ufficio delle Dogane di Pescara.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale Dirstat

Dott. Angelo Paone





**TRIBUNALE DI ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'udienza del 13.4.2016, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione orale; ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 429 cpc, la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1001/2015 R.G. Lav.,

TRA

rappresentato e difeso dall'avv. Discepolo giusta procura a margine del ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona, via Matteotti n. 99

RICORRENTE

AGENZIA DELLE DOGANE

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

rappresentato e difeso dal funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c.

RESISTENTE

OGGETTO: indennità di confine.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti chiedono il riconoscimento dell'indennità di confine di cui all'art. 6 legge 852/1978 e dell'art. 16 CCNI dell'Agenzia delle Dogane del 29.7.2008 con decorrenza per lo meno ai fini giuridici dalla data di assunzione in servizio presso l'ufficio doganale dell'aeroporto di Falconara, dove tutti i ricorrenti hanno lavorato o stanno tuttora lavorando. Allegano a tale fine che l'aeroporto di Falconara avrebbe i requisiti richiesti previsti dal DM 2791/XIV del 12.6.1979, trattandosi di aeroporto ad intenso traffico ove i gas di scarico dei turboreattori civili e militari che vi fanno scalo provocano sensibile inquinamento atmosferico. Da ultimo, l'art. 16 CCNI ha stabilito che gli uffici che danno diritto a tale indennità sono quelli collocati presso aeroporti comunitari internazionali in cui insiste una struttura doganale permanente operativa. Peraltro, che l'aeroporto di Falconara rientri tra le località disagiate di cui all'art. 6 legge 852/78 si desume anche dall'accordo per la definizione



del compenso incentivante unico di cui all'art. 36 D. Lgs. 105/1990 recepito con DM 2425/VII/AGP del 16.6.1993 che individua come disagiate anche le sedi destinatarie del trattamento di cui all'art. 4 legge 852/78, la cosiddetta indennità di sede disagiata che viene erogata ai dipendenti dell'aeroporto di Falconara dal 1.1.1999 per effetto del decreto del direttore compartimentale n. 6981 del 3.4.2000. Chiedono, infine, che al riconoscimento dell'indennità pretesa seguisse anche l'applicazione dell'art. 2 della legge 302/1984 con aumento dell'anzianità di servizio ai fini del trattamento di quiescenza.

Eccepisce in primo luogo l'amministrazione convenuta la prescrizione quinquennale della pretesa volta ad ottenere l'erogazione dell'indennità di confine e la prescrizione decennale della pretesa volta ad ottenere il maggior computo dell'anzianità di servizio.

L'eccezione appare parzialmente fondata, sicché l'indennità di confine potrà essere riconosciuta per tutti i ricorrenti a decorrere dal 9.7.2009, avendo interrotto la prescrizione con missiva del 9.7.2014, ad eccezione del che, avendo interrotto la prescrizione con missiva del 30.12.2011, avrà diritto all'indennità dal 30.12.2006, mentre il beneficio sul computo dell'anzianità di servizio potrà riconoscersi a tutti i ricorrenti, ad eccezione di , a decorrere dalla data di presa di servizio presso l'aeroporto di Falconara avendo interrotto la prescrizione alcuni con missiva del 10.12.2004 e con missiva del 9.7.2014 (doc. 6 fascicolo ricorrente), altri (con missiva del 9.7.2014 essendo arrivati nella SOT di Falconara dopo il 2004 (doc. 5 fascicolo ricorrente). Con riferimento a il riconoscimento a soli fini giuridici potrà avvenire solo dal 9.7.2004, avendo interrotto la prescrizione solo con missiva 9.7.2014, sicché per il periodo precedente il beneficio risulta prescritto.

Venendo al merito della controversia, occorre in primo luogo individuare le disposizioni contrattuali e normative che disciplinano i benefici pretesi dai ricorrenti.

Sostiene sul punto l'amministrazione che, per effetto dell'art. 69 d.lgs. 165/2001 con la sottoscrizione della contrattazione collettiva del quadriennio 1998-2001, le norme previgenti sui trattamenti retributivi dei dipendenti pubblici sarebbero venute meno, sicché non sarebbe possibile richiamare a sostegno della pretesa attorea né l'art. 6 legge 852/1978, né l'accordo sul compenso unico incentivante del 1993.

Al riguardo, si osserva che l'art. 16 CCNI 29.7.2008 richiama espressamente l'art. 6 legge 852/1978, sancendo la sua validità per volontà delle parti contrattuali, le quali hanno ritenuto di fare salvo l'emolumento dell'indennità di confine, limitandosi ad integrare i requisiti richiesti da tale norma previgente individuando i luoghi in cui debbono essere ubicate le sedi che danno diritto a tale indennità. Per tale ragione, la determinazione 22870 del 2.10.2009 richiama sia l'art. 6 citato, sia il DM applicativo del 12.6.1979,



revisando le sedi con diritto a tale emolumento proprio sulla base di tali disposizioni riportate nel provvedimento (doc. 1 fascicolo ricorrente).

Dunque, per il periodo successivo al 29.7.2008 l'indennità andava riconosciuta per disposizione di contratto collettivo. Quanto al periodo precedente, i ricorrenti affermano che l'emolumento è stato comunque erogato dalla datrice di lavoro e questa stessa, costituendosi in giudizio, da un lato non contesta che l'emolumento ha continuato ad essere erogato e dall'altro afferma che vi sono stati diversi accordi e preintese riguardanti la ripartizione dei diversi fondi per il trattamento accessorio (pagina 6 memoria di costituzione e risposta), che hanno presumibilmente, dunque, statuito anche in merito all'indennità di confine e alla prosecuzione nella sua erogazione. Non essendo riportata dalle parti per il periodo anteriore al luglio 2008 una regolamentazione diversa da quella contenuta nell'art. 6 citato e vigente per le ragioni sopra esposte anche per il periodo successivo al luglio 2008, si può presumere che l'amministrazione e le organizzazioni sindacali anche per il periodo antecedente tale mensilità abbiano pattuito di continuare ad erogare il suddetto emolumento, come in effetti avvenuto, rendendo, pertanto, legittima sotto tale profilo la pretesa dei ricorrenti.

Occorre, dunque, verificare se l'aeroporto di Falconara soddisfa le condizioni indicate da tali disposizioni di legge e di contratto.

Indubbiamente trattasi di aeroporto comunitario internazionale, tenuto conto che, come allegato in ricorso e non smentito dalla resistente, esso è meta di voli internazionali con Mosca, Londra, Monaco, Tirana, in cui è stato istituito un ufficio doganale che vi opera stabilmente denominato ora Sezione Operativa Territoriale, istituita sin dal giugno 1997 (doc. 8 fascicolo ricorrenti), sicché risultano soddisfatti i requisiti richiesti dall'art. 16 del CCNI citato. Peraltro l'aeroporto di Falconara Marittima compare negli elenchi degli aeroporti comunitari internazionali pubblicati dalla Commissione Europea negli anni 2004 e 2013 (doc. 13 e 14 fascicolo ricorrente).

Quanto ai requisiti richiesti dall'art. 6 e dal DM applicativo, i ricorrenti sostengono che trattasi di aeroporto di intenso traffico ove i gas di scarico dei turboreattori civili e militari che vi fanno scalo provocano un sensibile inquinamento atmosferico. La normativa di settore lascia all'amministrazione (prima nella persona del Ministro delle Finanze e poi nella persona del Dirigente dell'Agenzia delle Dogane) la discrezionalità di individuare quali siano gli aeroporti ad intenso traffico. Nel caso di specie, l'amministrazione ha ritenuto, a seguito della stipulazione del CCNI, di rivedere i criteri di individuazione delle sedi destinatarie dell'indennità in esame, sostenendo che potesse considerarsi presente un sensibile inquinamento atmosferico laddove l'aeroporto avesse una media giornaliera di voli pari almeno a 40. Trattasi di valutazione discrezionale non sindacabile da parte del giudice, atteso che la disposizione normativa rimette all'amministrazione la possibilità di individuare gli aeroporti connotati da sensibile inquinamento atmosferico ed intenso traffico, sicché, non essendo irragionevole il parametro individuato relativo



alla media giornaliera dei voli, si ritiene che esso non possa essere disapplicato, ma vada verificata la sussistenza di tali requisiti in capo all'aeroporto di Falconara. Sennonché, nel caso di specie sulla base dei dati forniti dai ricorrenti (doc. 16 e 17 fascicolo ricorrenti) e pubblicati dall'ENAC, provenienti da un soggetto terzo, preposto alla regolamentazione, vigilanza e sicurezza del traffico aereo e dunque pienamente attendibili, vengono inclusi nell'elenco degli uffici destinatari dell'indennità di cui all'art. 6 citato alcuni aeroporti che non hanno il requisito di una media giornaliera di 40 voli, come ad esempio l'aeroporto di Montechiari di Brescia con un traffico commerciale e civile (desunto dalla sommatoria dei dati riportati nella tabella del traffico commerciale e nella tabella dei voli di aviazione generale) sovrapponibile a quello dell'aeroporto di Falconara negli anni 2007-2008 e con un traffico man mano inferiore e prossimo circa alla metà dei voli dell'aeroporto marchigiano negli ultimi anni riportati nello studio dell'ENAC. Né l'amministrazione ha dato ragione di tale inclusione, pure contestata nel ricorso introduttivo, individuando un parametro quale la media dei voli giornalieri superiore a 40 che non risulta neppure esplicitata nel provvedimento amministrativo impugnato dai ricorrenti o in altro atto ufficiale depositato nel presente procedimento e che, per lo meno con riferimento agli anni successivi al 2010 riguardo all'aeroporto di Brescia, non risulta essere stata rispettata. Per tali ragioni, essendo stato ritenuto dall'amministrazione come soggetto a inquinamento atmosferico rilevante un aeroporto come quello di Brescia con un traffico sovrapponibile a quello di Falconara negli anni 2007-2008 e via via sempre minore nel periodo successivo e non avendo dato l'amministrazione alcuna giustificazione di tale scelta, può ritenersi che per gli anni successivi al 2007 l'aeroporto di Falconara avesse diritto ad essere inserito nell'elenco delle sedi beneficiarie dell'indennità di cui all'art. 6.

Con riferimento ai dati dei voli forniti dall'amministrazione, essi sono stati comunicati dall'Aerodorica s.p.a., società preposta al coordinamento e direzione dell'aeroporto marchigiano, ma nella missiva non è dato sapere i criteri di rilevamento, né se i dati riguardano tutti i voli civili e commerciali, mentre i dati forniti dall'ENAC sono specifici e suddivisi in voli commerciali e voli civili con ulteriori tabelle in cui il dato complessivo viene disaggregato nelle varie componenti. Si aggiunga, inoltre, che i dati forniti dall'Aerodorica sono limitati al solo aeroporto di Falconara, mentre l'ENAC fornisce dati per tutti gli aeroporti italiani, raccolti (si presume) con i medesimi criteri, il che permette una comparazione che la tabella dell'Aerodorica depositata dalla resistente non permette. Peraltro, anche a voler prendere in considerazione i dati forniti dall'Aerodorica per il periodo 2007-2014, il confronto con i dati dell'aeroporto di Brescia relativi ai medesimi anni e forniti dall'ENAC porta pressoché ai medesimi risultati sopra illustrati, con un traffico dell'aeroporto di Brescia superiore a quello dell'aeroporto dorico solo per l'anno 2008.

Quanto al periodo precedente, è pacifico tra le parti (e risultante anche dal provvedimento di revisione delle sedi del 2009) che ha goduto della



suddetta indennità l'aeroporto di Rimini Miramare, il quale presentava un traffico aereo nel periodo di riferimento (anni precedenti il 2008) inferiore a quello registrato nell'aeroporto di Falconara, sicché, non potendo di certo valere per tale periodo l'asserito requisito dei quaranta voli medi giornalieri, asseritamente individuato dall'amministrazione per il periodo successivo, deve ritenersi che vi fossero anche in tale caso le condizioni per il riconoscimento dell'indennità per cui è causa, non avendo anche qui l'amministrazione fornito alcuna plausibile giustificazione del diverso trattamento tra i due aeroporti (si noti che l'amministrazione ha fornito i dati di traffico soltanto con riferimento all'aeroporto di Falconara e non con riferimento agli altri aeroporti pure indicati in ricorso e solo per gli anni successivi al 2007). Può, infatti, ritenersi che, dovendo l'inquinamento ambientale e acustico essere desunto dal traffico aereo e avendo l'amministrazione ritenuto per l'intero periodo per cui è causa che era rilevante ai fini del riconoscimento dell'indennità di confine l'inquinamento presente in aeroporti, come quello di Rimini, con un traffico aereo inferiore a quello registrato nell'aeroporto di Falconara, anche in tale ultimo aeroporto vi era stato un inquinamento acustico e ambientale rilevante ai fini del riconoscimento dell'indennità di confine, anche a prescindere dalle ulteriori considerazioni relative alle fonti di inquinamento esogene presenti vicino all'aeroporto di Falconara e all'erogazione ai dipendenti di tale struttura dell'indennità per sede disagiata di cui all'art. 4 legge 852/78.

Non può, infatti, sostenersi che, essendo rimessa la scelta alla discrezionalità dell'amministrazione in accordo alle organizzazioni sindacali, le decisioni da questi effettuate non possano essere sindacate se fondate su criteri che risultano arbitrari o incomprensibili nella loro applicazione e nel momento in cui l'amministrazione stessa ha riconosciuto la sussistenza di una intensità di traffico e conseguente inquinamento in alcune strutture aeroportuali con numeri di voli annuali inferiori a quelli della sede di lavoro dei ricorrenti.

Per questi motivi, il ricorso va accolto nei limiti dei termini prescrizionali sopra individuati.

Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennità di confine di cui all'art. 6 della legge 852/1978 come ripresa dall'art. 16 CCNI 29.7.2008 dal 9.7.2009 dal data di presa di servizio presso la SOT dell'aeroporto di Falconara Marittima, ad eccezione del ricorrente cui l'indennità va erogata dal 30.12.2006, nonché del beneficio di cui all'art. 2 legge 302/1984 sempre dalla presa di servizio presso la SOT dell'aeroporto di Falconara



Marittima, ad eccezione del ricorrente cui il beneficio va riconosciuto dal 9.7.2004;

- 2) Condanna l'Agenzia delle Dogane a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in Euro 3.259,00 di cui Euro 3.000,00 per compenso professionale ed Euro 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Ancona, il 13.04.2016

IL GIUDICE

(dr.ssa Tania De Antoniis)

(Atto sottoscritto digitalmente)





DT IV - DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L'ABRUZZO
UFFICIO DELLE DOGANE DI PESCARA

Prot. 40513/RU

Pescara, 29 ottobre 2020

Ordine di servizio N. 54/2020

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii. che attribuisce al Dirigente la responsabilità della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adottato con delibera n. 371 del 27.11.2018 e successive modifiche;

VISTA la Determinazione prot.n. 129186/RU del 27/11/2018, nella versione coordinata con la determinazione direttoriale n. 46255/RU del 18 aprile 2019, con la quale viene confermata l'istituzione dell'Ufficio delle Dogane di Pescara quale articolazione territoriale della Direzione Interregionale per il Lazio e l'Abruzzo;

VISTA la Determinazione prot n. 76084/RU del 09 marzo 2020 del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di conferimento al sottoscritto dell'incarico di responsabile ad interim dell'Ufficio delle Dogane di Pescara a decorrere dal 1° aprile 2020;

VISTA la Determinazione Direttoriale, prot.n. 3435/RU del 08/05/2019, inerente la individuazione dei poteri associati alle Posizioni Organizzative di Elevata Responsabilità .P.O.E.R.;

VISTA la Legge 06.11.2012 n. 190 e ss.mm. e ii. avente per oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

VISTO il vigente Piano Nazionale Anticorruzione diramato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità diramato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

DT IV- DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L'ABRUZZO
UFFICIO DELLE DOGANE DI PESCARA

VISTO l'Ordine di Servizio n. 68/2019, prot. n. 27205/RU, del 25/07/2019, con il quale è stato definito l'assetto organizzativo dell'Ufficio delle Dogane di Pescara;

CONSIDERATO che nell'Accordo fra ADM e Organizzazioni Sindacali sulla definizione dei compensi dovuti in relazione agli incarichi di responsabilità, sottoscritto il 30/03/2019, e successivamente integrato dall'Accordo del 30/04/2019, è stato previsto il numero degli incarichi e gli importi corrispondenti all'indennità di responsabilità come riportati nella tabella allegata all'Accordo del 30 aprile 2019, e che in conformità a quanto indicato nei citati Accordi, per l'Ufficio delle Dogane di Pescara, sono previsti i seguenti incarichi di responsabilità:

- Responsabile Sezione Servizi di Supporto – compenso € 4.000,00;
- Responsabile Sezione Legale e Contenzioso – compenso € 4.000,00;
- Responsabile incaricato di funzioni tecnico-specialistiche – compenso € 3.000,00;
- Responsabile Sezione Distaccata di Giulianova-Mosciano – compenso € 4.000,00;
- Responsabile Sezione Distaccata di Ortona – compenso € 4.000,00,

CONSIDERATO che il Verbale di confronto sulle posizioni organizzative del 20 marzo 2019, così come integrato dall'Accordo sulla definizione dei compensi dovuti in relazione agli incarichi di responsabilità del 30 aprile 2019, prevede che: *“le posizioni saranno pubblicizzate dai singoli dirigenti ai fini della loro copertura tra il personale dei rispettivi Uffici; nel conferirli i dirigenti terranno conto dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali e della esperienza acquisita in relazione alle funzioni e alle attività prevalenti da svolgere, nonché, a regime di un principio di rotazione ove non contrasti con le esigenze gestionali e organizzative;”*

CONSIDERATO che con Ordine di Servizio n. 50/2020, prot. n. 36211/RU, del 02/10/2020 è stata indetta un'indagine conoscitiva riservata ai dipendenti di III Area dell'Ufficio delle Dogane di Pescara, per l'acquisizione di disponibilità per il conferimento dei seguenti incarichi, con decorrenza 01/11/2020:

- Responsabile Sezione Servizi di Supporto;
- Responsabile Sezione Legale e Contenzioso;
- Responsabile incaricato di funzioni tecnico-specialistiche, ove l'attuale titolare passi ad altro incarico;
- Responsabile Sezione Distaccata di Giulianova-Mosciano;
- Responsabile Sezione Distaccata di Ortona,
- Responsabile Sezione Distaccata di Vasto,
- Responsabile Sezione Distaccata di Pescara-Aeroporto d'Abruzzo, dal 01/03/2021;

VISTO il Processo verbale di operazioni compiute prot. n. 39590/RU/RIS del 23/10/2020 e il verbale istruttorio prot. n. 40322/RU/RIS del 28/10/2020;

DT IV - DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L'ABRUZZO
UFFICIO DELLE DOGANE DI PESCARA

VALUTATI i requisiti culturali posseduti, le attitudini e le capacità professionali e l'esperienza acquisita in relazione alle funzioni e alle attività prevalenti da svolgere anche di coloro i quali hanno inteso manifestare la propria disponibilità ad assumere gli incarichi di responsabilità e gli altri incarichi di cui al citato Ordine di Servizio n. 50/2020, come da schede di valutazione per il conferimento degli incarichi indicati;

CONSIDERATA la dotazione del personale per consistenza e professionalità e la distribuzione sul territorio di competenza e dell'assegnazione generale degli incarichi al personale;

VALUTATE, altresì, le esigenze di servizio;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1

Con decorrenza 01/11/2020, sono conferiti i seguenti incarichi:

- dott.ssa Iole Papponetti, Responsabile Sezione Servizi di Supporto, al cui incarico accede l'indennità di responsabilità prevista dall'Accordo sulla definizione dei compensi dovuti in relazione agli incarichi di responsabilità di €. 4.000 - per il periodo di un anno;
- dott.ssa Laura Tuzzato, Responsabile Sezione Legale e Contenzioso – al cui incarico accede l'indennità di responsabilità prevista dall'Accordo sulla definizione dei compensi dovuti in relazione agli incarichi di responsabilità di €. 4.000 - per il periodo di un anno. Il distacco presso la Sezione Distaccata di Ortona ha termine il 31/10/2020;
- dott.ssa Donatella Di Zitti, Responsabile Sezione Distaccata di Giulianova-Mosciano – al cui incarico accede l'indennità di responsabilità prevista dall'Accordo sulla definizione dei compensi dovuti in relazione agli incarichi di responsabilità di € 4.000,00 - per il periodo di un anno;
- dott. Luigi Di Giacomo, Responsabile Sezione Distaccata di Ortona – al cui incarico accede l'indennità di responsabilità prevista dall'Accordo sulla definizione dei compensi dovuti in relazione agli incarichi di responsabilità di € 4.000,00 -, con distacco, senza indennità di missione, per lo stesso periodo presso la stessa Sezione;
- dott. Paolo Francesco Diomede, Incaricato di funzioni tecnico-specialistiche – al cui incarico accede l'indennità di responsabilità prevista dall'Accordo sulla definizione dei compensi dovuti in relazione agli incarichi di responsabilità di € 3.000,00 - per il periodo di un anno.



DT IV- DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E L'ABRUZZO
UFFICIO DELLE DOGANE DI PESCARA

ARTICOLO 2

Con decorrenza 01/03/2021, è conferito il seguente incarico:

- dott. Domenico Trentadue, Responsabile Sezione Distaccata di Pescara-Aeroporto d'Abruzzo.

Fino al 28/02/2021, il dott. Domenico Trentadue è assegnato presso la Sezione Distaccata di Pescara-Aeroporto a supporto della attuale Responsabile, Dott.ssa Maria Gabriella Flacco. Il dott. Domenico Trentadue, oltre ai servizi d'istituto, curerà in particolare tutte le attività propedeutiche di natura organizzativa, tecnica e procedurale, d'intesa con l'attuale Responsabile della Sezione, e coordinandosi con il Responsabile Sezione servizi di supporto e il POER, in vista della imminente Brexit.

ARTICOLO 3

Considerate le istanze di disponibilità pervenute per la responsabilità della Sezione Distaccata di Vasto e l'attuale situazione di emergenza epidemiologica, lo scrivente non ritiene di attribuire la titolarità della sezione ed attribuisce dal 01/11/2020, temporaneamente, l'incarico di Responsabile "ad interim" della Sezione Distaccata di Vasto al dott. Domenico Trentadue, fino al 28/02/2021.

ARTICOLO 4

L'avvicendamento fra i Capi delle Sezioni dovrà risultare da apposito processo verbale di passaggio di consegne, da trasmettere al Direttore, al POER ed al Capo Sezione Servizi di Supporto.

I Capi Sezione uscenti forniscono ai Capi Sezione subentranti la massima collaborazione utile a garantire la continuità dei servizi.

Si autorizzano le modifiche necessarie sul sistema informativo e l'aggiornamento dei profili informatici.

Alle OO.SS. ed alle R.S.U., il presente provvedimento viene inviato ai sensi dell'art.4, comma 3, del vigente CCNL.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Pio Murgia
Firmato digitalmente